

Codice A1705A

D.D. 9 giugno 2016, n. 428

Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del PSR 2014-2020 - Campagna 2016 - Modificazioni alla D.D. n. 248 in data 21/04/2016 (domande di sostegno (e di pagamento)) e alla D.D. n. 285 in data 28/04/2016 (domande di pagamento) e loro s.m.i.

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerato in particolare l'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del reg. (UE)1305/2013, che prevede impegni pluriennali con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e adottato, in tale versione definitiva, dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015;

verificata la Misura 10 del PSR 2014-2020 del Piemonte ed in particolare la sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, articolata in 9 operazioni, alcune delle quali suddivise in 2 o più azioni;

tenuto conto che il Comitato di sorveglianza del PSR (istituito mediante DGR n. 30-2397 del 9 novembre 2015) nella riunione plenaria nelle date del 26 e 27 novembre 2015, ha esaminato, tra gli altri, i criteri di selezione della misura 10 esprimendo il proprio parere in merito;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 21-3089 del 29/03/2016 e s.m.i. mediante la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2016 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 10 (e della Misura 11) del PSR 2014-2020;

preso atto che la DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e s.m.i. ha stabilito :

- al punto 7) di demandare alla Direzione Regionale 17 Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari, ivi comprese le procedure per l'approvazione delle disposizioni (bandi) per l'assunzione dei nuovi impegni;

preso atto della D.D. n. 248 del 21.04.2016 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e s.m.i." ed in particolare dell'Allegato (bando) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

preso atto della D.D. n. 285 del 28.04.2016 e s.m.i., avente per oggetto "Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 e per la misura 11 "Agricoltura biologica", sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020 (Domande di aiuto presentate nel 2015

ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.) ed in particolare dell'Allegato 1 della medesima che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

tento conto delle osservazioni pervenute dalle Organizzazioni professionali agricole e dai Caa e discusse nel corso delle riunioni svolte nelle date del 9/5/2016, 20/5/2016 e del 6/6/2016 circa le modalità di applicazione degli impegni e le implicazioni all'atto della compilazione informatica delle domande;

acquisito il parere del Settore Fitosanitario regionale e degli uffici istruttori in merito alle modifiche da apportare alle DD n. 248 del 21.04.2016 e n. 285 del 28.04.2016 relativamente agli impegni di base dell'operazione 10.1.1 ed agli impegni aggiuntivi facoltativi, da applicare ulteriormente alla Misura 11 "Agricoltura biologica" che li desume dalla menzionata operazione 10.1.1;

verificato che l'applicazione dei criteri di selezione alle domande di sostegno dell'operazione 10.1.9 *Gestione eco-sostenibile dei pascoli*, mediante il sistema informativo, richiede un maggior grado di dettaglio per l'attribuzione dei punteggi previsti;

stabilito, pertanto, di apportare tutte le modifiche sinteticamente descritte.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

1) di apportare le modifiche alla D.D. n. 248 del 21.04.2016 e s.m.i. che ha dettato disposizioni per le domande di sostegno (e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del PSR 2014-2020, sottomisura 10.1, contenute nell'Allegato 1 costituente parte integrale e sostanziale della presente Determinazione;

2) di apportare le modifiche alla D.D. n. 285 del 28.04.2016 e s.m.i., Allegato 1 della medesima, che ha dettato disposizioni per le domande di pagamento ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del PSR 2014-2020 (Domande di aiuto presentate nel 2015 ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.) contenute nell'Allegato 2 costituente parte integrale e sostanziale della presente Determinazione;

3) di stabilire che alle Determinazioni di cui ai punti precedenti potranno essere apportate ulteriori modifiche e integrazioni, ove necessario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Gualtiero Freiburger

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione agricoltura.

Allegato

MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA D.D. n. 248 del 21.04.2016 avente per oggetto:

“Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - Sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e s.m.i”

(Nuove adesioni alla sottomisura 10.1)

PARTE I - INDICAZIONI GENERALI

(...)

RISORSE

L'ottava riga del prospetto finanziario, relativa all'operazione 10.1.4, è sostituita dalle 3 righe seguenti:

10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili	15.400.000	
di cui a favore dell'azione 10.1.4.1		7.700.000
di cui a favore dell'azione 10.1.4.2		7.700.000

(...)

Sotto il prospetto finanziario, dopo la frase: <<La dotazione è comprensiva di tutte le annualità previste dalla durata dell'operazione/azione>> è inserita la frase:

<< Per le operazioni la cui dotazione finanziaria è ripartita fra azioni o gruppi di azioni, qualora uno di questi non utilizzi l'intera dotazione assegnata, la parte eccedente viene destinata all'altra azione o al gruppo di azioni della medesima operazione, a condizione che per tale azione o gruppo di azioni l'importo richiesto abbia superato la dotazione assegnata.>>

PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

(...)

OPERAZIONE 10.1.1 (PRODUZIONE INTEGRATA)

(...)

Criteri di selezione

Nella decima riga, seconda colonna della tabella relativa ai criteri di selezione, al posto dell'asterisco dopo le parole in corsivo “*confusione sessuale*” vengono inseriti due asterischi:

<<Domande con particelle oggetto dell'impegno facoltativo “*confusione sessuale*” (**), che rappresentano almeno il 20% della superficie della coltura prescelta.>>

Nella nota contrassegnata da due asterischi al di sotto della tabella, dopo la frase:

<< (**) I punti verranno riconosciuti anche alle aziende che assumeranno l'impegno facoltativo “Confusione sessuale” senza poter ricevere il relativo sostegno, in quanto aderenti a progetti per l'applicazione della confusione sessuale nell'ambito dell'OCM del settore ortofrutticolo.>>

viene aggiunta la frase:

<< La Regione intende sottoporre al Comitato regionale di sorveglianza del PSR una proposta di modifica dei criteri di selezione, al fine di attribuire all'adozione della lotta confusionale nella coltura del susino un punteggio di priorità pari a quello previsto per l'attuazione del medesimo intervento nella coltura del pesco. >>

Condizioni di ammissibilità/esclusione

Viene eliminato l'ultimo capoverso:

<<Gli operatori biologici possono aderire all'operazione 10.1.1 soltanto per superfici che non siano oggetto di certificazione biologica e costituiscano corpi aziendali separati (come di seguito definiti) rispetto alle superfici aziendali assoggettate alla certificazione biologica.>>

Impegni di base

Nel primo punto dell'elenco degli impegni, la prima frase del terzo capoverso viene sostituita dalla seguente: <<Le Norme tecniche regionali vigenti¹⁰, redatte in conformità alle Linee guida nazionali di produzione Integrata, sono state approvate con determinazione dirigenziale n. 152 del 16.03.2016.>>

Sottoparagrafo "Corpi aziendali separati"

Nel punto b):

- le parole: <<b) in aziende biologiche miste, i terreni oggetto di certificazione biologica che, come richiesto dalla misura 11: >> sono sostituite dalle parole: <<b) in aziende biologiche miste, i terreni oggetto della misura 11 che, come richiesto da quest'ultima: >> ;

- le parole: <<le colture erbacee>> sono sostituite dalle parole: <<le colture erbacee (incluse le officinali poliennali)>>

Dopo il punto b), sono eliminate le frasi:

<<L'esclusione dei corpi separati dalla presente operazione è facoltativa nel caso a) e, in base a quanto indicato nel paragrafo "condizioni di ammissibilità/esclusioni", obbligatoria nel caso b).

Le superfici che rientrano nel caso b) possono aderire alla misura 11.>>

(...)

Tabella che riporta la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

Nella cella descrittiva dell'Impegno 1.2 (Gestione del suolo: vigneti e frutteti), il punto b) viene sostituito dal seguente:

<p>Impegno 1.2 Gestione del suolo: vigneti e frutteti. (...) <<b) <i>Inerbimento</i>. L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media >30% l'inerbimento, gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche .>></p>	<p>Condizionalità: (...)</p>
---	---

Impegni aggiuntivi/facoltativi

(...)

Impegno 9. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Nella descrizione testuale dell'impegno 9 l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

<<Per il nocciolo sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non supereranno il dodicesimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che negli anni successivi, in una situazione media, non sia presente un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Pertanto, gli impegni facoltativi assunti nel primo anno di attuazione dell'impegno di base possono interessare i noccioli per i quali tale primo anno di impegno rappresenti al massimo l'ottavo anno dall'impianto.>>

Tabella che riporta la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI facoltativi e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

Nella cella descrittiva **dell'Impegno 9 (facoltativo): *Inerbimento controllato di fruttiferi e vite***, nella colonna di sinistra il punto *b) Frutteti di collina/montagna e vigneti* viene modificato sostituendo le ultime tre frasi con quelle di seguito indicate; nella colonna di destra il capoverso *Impegno di base* è sostituito da quello di seguito indicato :

<p>Impegno 9 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite. (...) <i>b) Frutteti di collina/montagna e vigneti</i> (...) << Pertanto, qualora sia effettuato il diserbo chimico del sottofila, la quantità di diserbante per ettaro di vigneto o di frutteto non deve superare il 30% della quantità che le Norme tecniche consentono di distribuire per ettaro di superficie effettivamente coperta dal diserbante (rif. alla colonna "dose e limitazione d'uso" delle Norme Tecniche). L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatte salve le prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento localizzato dei fertilizzanti.>>.</p>	<p>Condizionalità: (...)</p> <p>Impegno di base <<L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interramento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media >30% l'inerbimento , gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche .>></p>
---	---

(...)

Cumulabilità e compatibilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

Dopo l'ultimo capoverso viene inserito il capoverso:

<< Non sono invece cumulabili con gli impegni della misura 11 gli impegni di base dell'operazione 10.1.1. Tuttavia, è possibile aderire agli impegni di base dell'operazione 10.1.1 anche per superfici oggetto di certificazione biologica (purché non aderenti alla misura 11), trattandosi di un sistema di qualità più restrittivo che prevede l'impiego di mezzi tecnici ammessi dalle norme tecniche di produzione integrata. In questo caso i funzionari incaricati delle verifiche aziendali, nell'ambito del sistema integrato di controllo e vigilanza, devono tener conto del fatto che su parte della SAU aziendale viene richiesta la certificazione del metodo biologico. I prelievi di campioni da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci, in particolare, devono essere effettuati in via prioritaria su appezzamenti oggetto di certificazione biologica (oltre che degli impegni previsti dall'operazione 10.1.1), a condizione che per le colture interessate, in base alle tabelle di rischio predisposte dal Settore Fitosanitario, un prelievo effettuato al momento del sopralluogo sia in grado di evidenziare eventuali trattamenti irregolari. Le relative analisi devono essere finalizzate a rilevare anche i residui di sostanze attive non consentite dalle norme di produzione biologica, pur se ammesse dalle norme di produzione integrata. Gli Uffici istruttori notificano agli Organismi di controllo eventuali violazioni del metodo biologico riferite a terreni oggetto di certificazione biologica. >>

(...)

Entità del premio annuale

Impegni di base

Nella tabella relativa agli importi annuali per ettaro, nella colonna "Gruppi di colture/coltura" le parole <<Altri seminativi>> sono sostituite dalle parole: <<Altri seminativi (inclusi i cereali destinati all'alimentazione animale)>>.

(...)

OPERAZIONE 10.1.3 TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

(...)

Condizioni di ammissibilità/esclusione

(...)

Azioni 1 e 2 (Minima lavorazione e Semina su sodo)

(...)

Il secondo capoverso è sostituito integralmente dal capoverso seguente:

<<Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda risulti nella sez. Attrezzature del Fascicolo aziendale una *Seminatrice da sodo* o altra macchina operatrice o attrezzatura funzionale alla lavorazione prevista. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola. >>

(...)

Azione 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Nella tabella che riporta la descrizione degli impegni e le relative specifiche tecniche ed i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc. la cella descrittiva dell'Impegno 1 viene modificata sostituendo l'ultimo capoverso con il capoverso di seguito indicato:

Descrizione degli impegni e le relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1 (...) <<La seminatrice da sodo deve essere utilizzata per tutte le colture che nel quinquennio si succedono sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari), con l'eccezione del riso seminato in acqua. Le seminatrici combinate sono utilizzabili, purché rispettino i vincoli indicati.>></p>	(...)

OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI

Criteri di ammissibilità/esclusione

(...)

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole)

Dopo la prima frase del primo capoverso [L'azione è applicabile... (nel quale i vincoli di inverdimento non erano in vigore)], viene inserita la seguente frase:

<< Pertanto deve trattarsi di aziende già attive durante il periodo di riferimento.”

(...)

Tabella che riporta la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

La frase al di sotto della tabella riguardante l'azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti) viene sostituita dalla seguente:

<<Le colture ammissibili al sostegno sono *prato* (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate), *prato-pascolo* e altre *foraggere di durata almeno quinquennale*.>>

Entità del premio annuale

(...)

Azione 10.1.4/2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole)

(...)

Dopo il punto b) viene inserito il seguente capoverso:

<< Sia nel caso a) che nel caso b), nel caso in cui vi siano seminativi aziendali non ammissibili diversi dal mais (inclusi quelli non ammissibili perché utilizzati ai fini EFA), la procedura di calcolo verifica se la somma delle loro superfici raggiunge la superficie corrispondente alla percentuale di

riferimento. La percentuale di riferimento è il 25% se la superficie dei seminativi supera i 10 ettari; altrimenti coincide con l'incidenza media (compresa fra zero e 25%) riscontrata nel periodo 2011-2014. La superficie dei seminativi ammissibili viene decurtata della quota necessaria per raggiungere, in aggiunta agli eventuali seminativi non ammissibili diversi dal mais, la percentuale di riferimento. >>

OPERAZIONE 10.1.5 TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA
--

(...)

Condizioni di ammissibilità/esclusione

(...)

Nel secondo capoverso, dopo la frase: <<Tali condizioni di ammissibilità vengono verificate: >>

- (...)

nel secondo trattino:

- per i beneficiari titolari di impianto a biogas, (...). Il comma successivo viene integralmente sostituito dal testo seguente: <<Nel caso dell'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, è da intendersi di origine aziendale il materiale ottenuto nell'impianto stesso.>>

Il testo successivo alle frasi : <<La superficie aziendale minima oggetto di impegno è pari a 1 ettaro. La superficie aziendale massima (...)>> viene sostituito integralmente dal testo seguente: <<Il quantitativo di materiale non palabile è quello di origine aziendale dichiarato disponibile all'utilizzo agronomico, così come calcolato nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda, purchè relativa agli anni 2015 o 2016.

Le tecniche di interrimento immediato o distribuzione sottocotico/rasoterra in bande non devono essere già state prescritte al richiedente nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II del D.lgs 152/2006.>>.

(...)

Il capoverso che inizia con <<Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità (...)>> viene integralmente sostituito dal testo seguente:

<<Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarato nella sez. Motori agricoli/Rimorchi agricoli del Fascicolo aziendale un carrobotte attrezzato per la distribuzione con interrimento immediato /sottocotico/ rasoterra in bande. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola. >>

(...)

OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA
--

(...)

Impegni

Nella tabella che riporta la descrizione degli impegni dell'azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica) e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi ecc., nella colonna di sinistra il quarto capoverso viene sostituito dal seguente:

Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
(...) <<A partire dal secondo anno di impegno, dovranno essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno.>>	(...)

OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI
--

Criteri di selezione

<(…)

Nella tabella il criterio 1 e il criterio 3 vengono modificati mediante l'inserimento delle frasi tra i segni < e >

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	
Ove necessario potranno essere applicate procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla	1 - Zone prioritarie a livello ambientale.	5 punti per le aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.)	
	<I punti indicati nella colonna a destra verranno attribuiti se la superficie sotto impegno ricade per almeno il 25% in una o più delle aree e zone specificate>		5 punti per le aree Natura 2000
			4 punti per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE
			0 punti per le altre zone
	2- Appartenenza sede aziendale (UTE principale)*	4 punti per la zona A - Aree urbane e periurbane	

localizzazione della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche pianura, collina, montagna.	alle zone rurali individuate nella parte generale del PSR	5 punti per la zona B - Aree rurali ad agricoltura intensiva
		2 punti per la zona C - Aree rurali intermedie
		5 punti per la zona D - Aree rurali con problemi di sviluppo
	3- Zone altimetriche <I punti indicati nella colonna a destra verranno attribuiti se la superficie sotto impegno ricade per almeno il 25% in una o più delle zone specificate>	5 punti per le superfici a pascolo localizzate in montagna
		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in collina
		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in pianura

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferito al titolare della domanda di sostegno)

* Per UTE principale si intende l'UTE presso la quale vi è la prevalenza delle UBA utilizzate per il pascolamento (conversione dei capi in UBA secondo la tabella di cui all'art. 9 , par. 2 del reg. (UE) 808/2014).>

MODIFICHE ALL'ALLEGATO 1 DELLA D.D. n. 285 del 28.04.2016 avente per oggetto:

“Disposizioni applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 e per la misura 11 “Agricoltura biologica”, sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014-2020 (Domande di aiuto presentate nel 2015 ai sensi della DGR n. 29-1516 del 3/6/2015 e della DD n. 326 del 4/6/2015 e loro s.m.i.)

(Prosecuzioni con adeguamento all'operazione 10.1.1)

PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

(...)

OPERAZIONE 10.1.1 (PRODUZIONE INTEGRATA)

(...)

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE

Viene eliminato l'ultimo capoverso:

<<Gli operatori biologici possono aderire all'operazione 10.1.1 soltanto per superfici che non siano oggetto di certificazione biologica e costituiscano corpi aziendali separati (come di seguito definiti) rispetto alle superfici aziendali assoggettate alla certificazione biologica.>>

Impegni di base

Nel primo punto dell'elenco degli impegni, la prima frase del terzo capoverso viene sostituita dalla seguente: <<Le Norme tecniche regionali vigenti⁶, redatte in conformità alle Linee guida nazionali di produzione Integrata, sono state approvate con determinazione dirigenziale n. 152 del 16.03.2016.>>

Sottoparagrafo “Corpi aziendali separati”

Nel punto b):

- le parole: <<b) in aziende biologiche miste, i terreni oggetto di certificazione biologica che, come richiesto dalla misura 11: >> sono sostituite dalle parole: <<b) in aziende biologiche miste, i terreni oggetto della misura 11 che, come richiesto da quest'ultima: >> ;
- le parole: <<le colture erbacee>> sono sostituite dalle parole: <<le colture erbacee (incluse le officinali poliennali)>>

Dopo il punto b), sono eliminate le frasi:

<<L'esclusione dei corpi separati dalla presente operazione è facoltativa nel caso a) e, in base a quanto indicato nel paragrafo “condizioni di ammissibilità/esclusioni”, obbligatoria nel caso b).

Le superfici che rientrano nel caso b) possono aderire alla misura 11.>>

(...)

Tabella che riporta la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

Nella cella descrittiva dell'Impegno 1.2 (Gestione del suolo: vigneti e frutteti), il punto b) viene sostituito dal seguente:

<p>Impegno 1.2 Gestione del suolo: vigneti e frutteti. (...) < Inerbimento. L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media >30% l'inerbimento, gestito mediante sfalci, è richiesto anche nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche .>></p>	<p>Condizionalità: (...)</p>
--	--

Impegni aggiuntivi/facoltativi

(...)

Impegno 9. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Nella descrizione testuale dell'impegno 9 l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

<<Per il nocciolo sono ammissibili frutteti che nell'ultimo anno di attuazione dell'impegno di base non supereranno il dodicesimo anno dall'impianto. Infatti si valuta che negli anni successivi, in una situazione media, non sia presente un'adeguata copertura vegetale del suolo sul 70% della superficie del nocciolo. Pertanto nel 2016, che costituisce il secondo anno di attuazione dell'impegno di base, l'impegno facoltativo può interessare i nocciolati per i quali tale secondo anno di impegno rappresenti al massimo il nono anno dall'impianto.>>

Tabella che riporta la DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI facoltativi e i vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

Nella cella descrittiva **dell'Impegno 9 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite**, nella colonna di sinistra il punto *b) Frutteti di collina/montagna e vigneti* viene modificato sostituendo le ultime tre frasi con quelle di seguito indicate; nella colonna di destra il capoverso *Impegno di base* è sostituito da quello di seguito indicato :

<p>Impegno 9 (facoltativo): Inerbimento controllato di fruttiferi e vite. (...) <i>b) Frutteti di collina/montagna e vigneti</i> (...) << Pertanto, qualora sia effettuato il diserbo chimico del sottofila, la quantità di diserbante per ettaro di vigneto o di frutteto non deve superare il 30% della quantità che le Norme tecniche consentono di distribuire per ettaro di superficie effettivamente coperta dal diserbante (rif. alla colonna "dose e limitazione d'uso" delle Norme Tecniche). L'inerbimento controllato dell'interfila prevede periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna, fatte salve le</p>	<p>Condizionalità: (...)</p> <p>Impegno di base <<L'impegno di base richiede l'inerbimento naturale o artificiale dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interrimento localizzato dei fertilizzanti. In caso di pendenza media >30% l'inerbimento , gestito mediante sfalci, è richiesto anche</p>
---	---

prescrizioni della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 per la tutela dei pronubi da trattamenti effettuati in concomitanza con la fioritura di erbe spontanee. E' ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento localizzato dei fertilizzanti.>>.

nel periodo primaverile-estivo. Il diserbo chimico del sottofila può interessare fino al 50% della superficie complessiva della coltura, fatti salvi i casi particolari indicati nelle norme tecniche .>>

(...)

Cumulabilità e compatibilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

Dopo l'ultimo capoverso viene inserito il capoverso:

<< Non sono invece cumulabili con gli impegni della misura 11 gli impegni di base dell'operazione 10.1.1. Tuttavia, è possibile aderire è possibile aderire agli impegni di base dell'operazione 10.1.1 anche per superfici oggetto di certificazione biologica (purché non aderenti alla misura 11), trattandosi di un sistema di qualità più restrittivo che prevede l'impiego di mezzi tecnici ammessi dalle norme tecniche di produzione integrata. In questo caso i funzionari incaricati delle verifiche aziendali, nell'ambito del sistema integrato di controllo e vigilanza, devono tener conto del fatto che su parte della SAU aziendale viene richiesta la certificazione del metodo biologico. I prelievi di campioni da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci, in particolare, devono essere effettuati in via prioritaria su appezzamenti oggetto di certificazione biologica (oltre che degli impegni previsti dall'operazione 10.1.1), a condizione che per le colture interessate, in base alle tabelle di rischio predisposte dal Settore Fitosanitario, un prelievo effettuato al momento del sopralluogo sia in grado di evidenziare eventuali trattamenti irregolari. Le relative analisi devono essere finalizzate a rilevare anche i residui di sostanze attive non consentite dalle norme di produzione biologica, pur se ammesse dalle norme di produzione integrata. Gli Uffici istruttori notificano agli Organismi di controllo eventuali violazioni del metodo biologico riferite a terreni oggetto di certificazione biologica. >>

(...)

Entità del premio annuale

Impegni di base

Nella tabella relativa agli importi annuali per ettaro, nella colonna "Gruppi di colture/coltura" le parole <<Altri seminativi>> sono sostituite dalle parole: <<Altri seminativi (inclusi i cereali destinati all'alimentazione animale)>>.

(...)